

ORDINANZA n. 1 del 15/02/2023

Manutenzione e pulizia fossi, scarpate e cigli stradali, taglio rami e siepi sporgenti su strade comunali, manutenzione aree verdi e/o inedificate.

Il Sindaco

Premesso che, al fine di rendere più sicura la viabilità di uso pubblico e di prevenire potenziali situazioni di allagamento, risulta necessario:

- regolare il deflusso delle acque meteoriche ed in particolare mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate ed i fossi che attraversano le proprietà private, soprattutto quelle prospicienti ed adiacenti le strade comunali;
- garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione adiacenti le strade comunali, la viabilità ad uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni interessate;
- mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Dato atto che:

- il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico/sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescente maleodoranti;
- in alcuni fossi e canali da anni non vengono svolti i normali lavori di manutenzione quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Considerato che:

- in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti delle scarpate non correttamente sfalciate;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, necessario che si provveda allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinatura e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

Richiamate le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 (piantagioni e siepi) - 31 (manutenzioni delle ripe) - 32 (condotta delle acque) - 33 (canali artificiali e manufatti sui medesimi) del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i.);

Visti gli articoli 913, 915, 917 e 976 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Municipale;

Visto il Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, ed il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo alle competenze del Sindaco;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti ad abitazioni, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito di competenza comunale, di procedere agli interventi di seguito elencati ai punti da 1 a 6, che dovranno essere comunque effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- primo ciclo di manutenzione entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno;
- secondo ciclo di manutenzione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno;

INTERVENTI DA EFFETTUARSI:

1. taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
2. regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;
3. taglio piante secche che possono generare pericolo alla viabilità; di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
5. riprofilatura, risezionatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali in aree private, nonché dei tratti tombinati con particolare attenzione in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private, in modo da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
6. rispettare, nelle arature dei terreni, la distanza minima di legge prevista dai vigenti regolamenti di settore;

Al fine di evitare il franamento delle sponde e l'inquinamento dei corsi d'acqua, nella effettuazione degli interventi sopra detti, è escluso in maniera categorica l'uso di qualsiasi tipo di diserbante/disseccante;

AVVERTE

In caso di inadempienza a quanto disposto, al verificarsi di situazioni costituenti pericolo per la pubblica incolumità o intralcio alla pubblica viabilità, si procederà all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con spesa a carico degli inadempienti e conseguente applicazione delle sanzioni di legge; se tali inadempienze dovessero essere causa di danni, gli stessi inadempienti saranno ritenuti responsabili sia civilmente che penalmente.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale e la sua diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune.

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 L. 689/1981 e art. 133 D. Lsg. 104 del 02.07.2010 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.